

# REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### IL TRIBUNALE DI SALERNO

### Sezione Lavoro

all'esito della
1 del decretolarzo 2020, n.
disposizioni in
gge n. 77 del
16.10.2020 la

retente

Ricorrente

Ricorrente

7), in persona
one dei crediti
cura per Notar Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta con decreto del 31.8.2020, ai sensi dell'art. art 221 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (Modifica all'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, in data 16.10.2020 la seguente

### SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 1961 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2019 vertente

#### TRA

		rapp.ta
e difesa dall'Avv.	in forza di procura in calce al ricorso,	elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore in Avellino alla		
		Dicorronto

Ε

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.:80078750587), in persona del legale rapp.te p.t., anche quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., S.C.C.I. S.p.A., rapp.to e difeso dall'Avv.



Sentenza n. 1796/2020 pubbl. il 16/10/2020

di Roma del 21.7.2015, ed elettivamente domiciliato in Salerno, c.so Garibaldi n.

38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;

**OGGETTO**: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RG n. 1961/201

Resistente

agiva contro
di addebito n.
va intimato, a
il pagamento
eparata, oltre

sistenza dei
enta dall'Ente
rnita dal D.L.
erno – munito
eparata INPS,
di contributi in
del diritto di
del termine
a applicazione

dendo, previa
the riguardante

dendo, previa
the riguardante 1. Con ricorso depositato telematicamente l'1.3.2019 agiva contro l'I.N.P.S. dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.

ricevuto in data 24.1.2019, con cui l'Istituto le aveva intimato, a

seguito di un calcolo d'ufficio dell'importo di contributi dovuti per l'anno 2011, il pagamento

della somma di € 3.522,33 a titolo di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata, oltre

sanzioni ed interessi maturati.

La ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa, deducendo l'insussistenza dei

presupposti fattuali e normativi per la richiesta di pagamento avanzata dall'Ente

previdenziale, dal momento che ai sensi dell'interpretazione autentica fornita dal D.L.

98/2011, ella, nella sua qualità di avvocato iscritto all'Ordine Forense di Salerno – munito

di propria cassa previdenziale – non era tenuta all'iscrizione alla Gestione Separata INPS,

né tantomeno sussisteva, in capo alla medesima, un obbligo di versamento di contributi in

tal senso.

L'istante, comunque, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto di

credito azionato con la comunicazione impugnata, per superamento del termine

quinquennale previsto ex lege, nonché si doleva, in subordine, dell'illegittima applicazione

di sanzioni sproporzionate.

La parte, dunque, sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva chiedendo, previa

sospensione dell'esecutività dell'avviso opposto: <-- a) accogliere l'eccezione riguardante

l'intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n. 400 2018 00096236 11 000, trasmesso a mezzo raccomandata A/R, consegnata alla ricorrente in data 24.1.2019, per le motivazioni indicate nel presente atto, e per l'effetto disporne l'annullamento; - nel merito: b) accertare e dichiarare la non debenza delle somme a titolo di contribuzione previdenziale indicate nell'avviso di addebito impugnato; - c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda preliminare o di merito, applicare le minori sanzioni previste per il caso di omissione contributiva ex art 116 comma 8, lett,a l. 388/2000 in luogo di quelle previste per l'evasione>>.

Con vittoria di spese di lite ed attribuzione.

RG n. 1961/2019

200, trasmesso
2019, per le
1; - nel merito:
contribuzione
ordinata, nella
10, applicare le
11ma 8, lett,a I.

Oria difensiva
oria difensiva
oria dell'iscrizione
eccepita per il
gamento, del
11 calcolo delle
12 di un regime
omande tutte
dichiarandone
oria di addebito
oria in corso di
oricorrente al
ovute in corso
accessorie ai 2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., con memoria difensiva depositata telematicamente il 31.12.2019, nella quale contestava quanto ex adverso dedotto, evidenziando: - la piena legittimità, ai sensi della disciplina vigente, dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione separata; - l'insussistenza della prescrizione eccepita per il mancato decorso, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento, del termine di prescrizione del diritto dell'Istituto convenuto.; - la correttezza del calcolo delle sanzioni applicate, non sussistendo i presupposti per l'applicazione di un regime sanzionatorio diverso da quello previsto per l'evasione contributiva.

Per tali ragioni, l'ente convenuto concludeva chiedendo al Tribunale di:

<<in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'avviso di addebito opposto e dichiarandone l'esecutorietà;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'avviso di addebito opposto, ridurre l'avviso di addebito opposto nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai



sensi di legge>>. Con vittoria di spese.

3. Assegnato all'udienza del 17.1.2020 termine per il deposito di note illustrative, veniva

calendarizzata l'udienza di discussione odierna.

In ragione, però, della sopravvenuta entrata in vigore della normativa emergenziale volta a

fronteggiare la pandemia da Covid-19 la causa veniva assoggettata alla modalità della

trattazione scritta, come disposto da questo giudice con decreto del 31.8.2020.

Le parti costituite provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della

verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di

costituzione in giudizio e nulla opponendo alla modalità di trattazione in precedenza

indicata. All'esito della trattazione scritta, infine, la causa veniva decisa con la presente

sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante deposito telematico e

comunicata alle parti a cura della Cancelleria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto il credito oggetto dell'avviso di addebito

anzidetto va ritenuto prescritto antecedentemente alla comunicazione al debitore del primo

atto interruttivo, costituito specificamente dalla nota dell'Inps del 4.8.2017, ricevuta il

21.8.2017.

Va premesso che, in punto di prescrizione del credito previdenziale, la relativa disciplina è

governata dalla legge 335/95 il cui art. 3 ha previsto, al comma 9, la prescrizione

quinquennale dei crediti previdenziali.

Ed invero, come ritenuto dalla Suprema Corte, Sezione Lavoro, con sentenza n.

27950/2018 - successivamente confermata anche dalla recente ordinanza della Sez. 6

della Corte di Cassazione, n. 4329/2019 - che si condivide e richiama - il termine di

prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il loro versamento all'INPS doveva

essere effettuato, costituendo la circostanza che a quella data non fosse stata ancora

presentata la dichiarazione dei redditi un ostacolo di mero fatto all'esercizio del diritto.

RG n. 1961/201

rative, veniva

enziale volta a
modalità della
0.
stitutive della
spettivi atti di
n precedenza
n la presente
telematico e

so di addebito
tore del primo
7, ricevuta il

va disciplina è
n prescrizione

sentenza n.
della Sez. 6
il termine di
INPS doveva
stata ancora
el diritto.

RG n. 1961/201

che in tema di
va è costituito
minato reddito
Il credito sulla
mione dipende
e quindi dal
Il resto con il
micrizione corre
(art. 55 r.d.l.

uglio 1997, n.

vuti agli enti
istrate da enti
delle somme

(tra le molte,
così come non
ome detto, la

bia accertato,
emerso, non
idenziale, ma
fo dell'I.N.P.S.

il successivo
d'accertamento
na difficoltà di Ha osservato la Corte che "Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'I.N.P.S. (Cass. 13463/2017 cit.).

Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di



mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi.

Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi; e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti.

D'altra parte, allorguando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

RG n. 1961/201

diritto dell'ente

alla Gestione
digatoria, non

ti costitutivi; e

ra intervenuti

contributivo) o

da vieta che si

dell'obbligo di

dichiarazione

dil'art. 1 ss. del

che conferma

e il diritto, alla

correnza della

o l'esercizio e

de per i quali il

ensione, tra le

ignoranza, da

dil'esistenza di

ss. 26 maggio

me modificato

termine per il Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)".

Orbene, va premesso che per l'anno 2011 l'art. 17 del D.P.R. 435/2001, come modificato dall'art. 37 comma 11 del D.L. 223/2006 convertito in I. 248/2006, fissava il termine per il



versamento dei redditi e dei contributi al 16 giugno 2012, sicché da tale data occorre far decorrere il quinquennio della prescrizione.

E' necessario, tuttavia, a tal punto verificare se nel caso di specie possa avere rilevanza la proroga del termine per il versamento delle imposte sui redditi previsto dal D.P.C.M. 6.6.2012.

Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha di recente chiarito, con Ord., Sez. 6, n. 23040 del 16.9.2019 che sin tratta di profilo irrilevante ai fini che qui interessano.

La proroga per il versamento del saldo delle imposte disposta con D.P.C.M. 6.6.2012, non incide, infatti, sulla data iniziale di decorrenza della prescrizione.

Pertanto, non operando la proroga sopra richiamata, posto che i termini per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2011 scadevano in data 16 giugno 2012, come previsto dal citato art. 17 del D.P.R. 435/2001, al momento in cui ha spiegato efficacia il primo atto interruttivo risultante dagli atti del giudizio, cioè la nota dell'INPS datata 4.8.2017, pacificamente pervenuta al destinatario il 21.8.2017, la prescrizione era ormai interamente decorsa al 16 giugno 2017.

ta occorre far

re rilevanza la
dal D.P.C.M.

n. 23040 del
6.6.2012, non
il pagamento
e previsto dal
a il primo atto
ata 4.8.2017,
ai interamente

considerando
l'art 17, co. 1,
b dell'anno di
quello in cui i
con le relative
le, tant'è che
gamento degli
so cfr Cass. Ed invero, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art 17, co. 1, d.p.r. n. 435 del 2001, nel testo ratione temporis vigente, al 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti, mentre la data del 16 luglio prevista al comma 2 con le relative maggiorazioni non muta il termine di scadenza dell'obbligazione principale, tant'è che all'obbligazione contributiva si aggiunge l'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata dalla legge (in tal senso cfr Cass. 12779/2019).

Il ricorso merita, dunque, accoglimento.

Sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite tra le parti, stante



Sentenza n. 1796/2020 pubbl. il 16/10/2020

l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti che hanno dato luogo ai plurimi recenti interventi giurisprudenziali sia sul tema dell'iscrizione alla gestione separata degli avvocati non iscritti alla Cassa sia in tema di decorrenza della prescrizione.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1961 del ruolo generale lavoro dell'anno 2019, promosso da nei confronti dell'INPS, in persona del Presidente e l.r.p.t, così provvede:

1) in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. ( notificato il 24.1.2019, e dichiara l'illegittimità della pretesa creditoria dell'INPS contenuta nella nota n. 66545134648-8 del 4.8.2017 (notificata in data 21.8.2017) per intervenuta prescrizione;

2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

Salerno, 16.10.2020.

II Giudice

Dott. Antonio Cantillo



